



TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, Sezione Seconda Civile, in persona del dott. Luca Marani, in funzione giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 08.02.2013 al n. 1294/2013 del ruolo generale, promossa con atto di citazione

DA

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], il proprio e quale legale rappresentante di [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] (PD), [REDACTED], e [REDACTED], nata a [REDACTED], rappresentati e difesi in causa dall'avv. Valentina Nalin ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Padova, via A. Aleardi n. 10, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 14.03.2014 - attori -

CONTRO

UNICREDIT S.P.A., con sede legale in Roma, via Specchi n. 16, rappresentata e difesa in causa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in [REDACTED] (PD) [REDACTED] per procura rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo -convenuta -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5235/12 Ing. emesso in data 30.11.2012

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:

In Via Preliminare:

- Accogliere la presente opposizione e revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi nullo, inefficace e destituito di qualsivoglia fondamento il decreto ingiuntivo opposto n. 5235/12 Ing., n. 11127/2012 R.G. emesso dal Tribunale di Padova il 30.11.2012 e notificato in data 28.12.2012, dichiarandosi che nulla devono gli attori oppositori in virtù del predetto.

Nel Merito:

- accertare e dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento, per le ragioni tutte esposte in narrativa e per mancanza di un valido documento contrattuale tra le parti, del contratto di conto corrente sul quale si fonda la pretesa della convenuta opposta e/o la nullità delle clausole e pattuizioni tutte in esso contenute e descritte nell'atto introduttivo e/o l'illegittimità, invalidità o inefficacia delle stesse per i motivi dedotti in narrativa; accertare, per l'effetto, che la Banca ha illegittimamente addebitato, per tutta la durata del rapporto interessi ultralegali, anatocistici e oltre il tasso soglia d'usura, commissioni, spese ed oneri non dovuti per almeno Euro 43.882,70 o per il diverso importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e conseguentemente espungere integralmente gli addebiti illegittimi e revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 5235/2012 Ing., n. 11127/2012 R.G. e ricalcolati i rapporti di dare - avere tra le parti, ridurre l'importo preteso nella misura corrispondente agli importi illegittimamente applicati o al diverso importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa, o, qualora detti importi risultino superiori al credito azionato, condannare la convenuta opposta a pagare a favore di parte attrice opponente tutte le somme addebitate in eccedenza;

- accertare e dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative del contratto presupposto di conto corrente e conseguentemente del venir meno dell'obbligazione di garanzia anche ai sensi dell'art. 1956 c.c. e/o dell'art. 1957 c.c., dichiarare che nulla è dovuto dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] a Unicredit S.p.a., per i titoli di cui al decreto ingiuntivo e

revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare inefficace nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto bancario e la liberazione dei fideiussori Sig. [REDACTED] e della Sig.ra [REDACTED] e non più esistente la relativa obbligazione di fideiussione;

- rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta opposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;

- accertare e dichiarare la nullità della memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c. di parte convenuta opposta in quanto contenente una mera elencazione di documenti senza alcuna deduzione difensiva, in subordine accertare comunque che il documento n. 17 non costituisce un riconoscimento di debito e che la sua produzione è comunque tardiva;

- condannare Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a riaccreditare tutte le somme ingiustamente addebitate e percepite sul conto corrente n. 40052515 ed a restituire le somme così come quantificate dal CTU ovvero Euro 48.413,76 oltre interessi dal dovuto al saldo o in subordine Euro 33.605,50 oltre interessi dal dovuto al saldo o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

- a seguito delle risultanze istruttorie condannare Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale subito ingiustamente sia da [REDACTED] che dai Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischio e per l'illegittima revoca del fido;

- a seguito delle risultanze istruttorie condannare Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 96 c.p.c.;

- condannare Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di CTU e di CTP;

- condannare Unicredit S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Salvis Juribus

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione

Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo n. 5235/2012 oggetto di opposizione.

In via subordinata: condannare gli opposenti in solido fra loro, a pagare alla UNICREDIT S.p.A., l'importo di €. 43.356,69,=, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale dal 01.10.2012 al saldo effettivo.

In via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che trovino accoglimento le eccezioni di nullità del contratto di conto corrente, così come ex adverso formulate, accertarsi l'indebito arricchimento degli opposenti ai danni dell'Istituto di credito opposto e per l'effetto condannarsi i medesimi a corrispondere a UNICREDIT S.p.A. l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., indennizzo che si quantifica in €. 43.356,69,=, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale dal 01.10.2012 al saldo effettivo.

In ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.


MOTIVI DELLA DECISIONE

La convenuta ha ottenuto il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe per il pagamento della somma di € 43.356,69 quale saldo passivo del conto corrente n. 40052515 intestato a [REDACTED] oltre ad interessi e spese. [REDACTED] e [REDACTED] sono stati intimati quali fideiussori fino alla concorrenza di € 250.000,00 in forza della garanzia sottoscritta in data 16.1.2008.

Gli attori si sono costituiti, eccependo innanzitutto la mancanza di tutti gli estratti conto e gli scalari relativi al rapporto.

Gli stessi hanno, quindi, eccepito la nullità del contratto di conto corrente dimesso dalla banca per mancanza delle condizioni economiche, comunque contestando la legittimità della capitalizzazione applicata.

Pure le commissioni di massimo scoperto sono state contestate in quanto non pattuite e comunque in quanto illegittime, trattandosi di integrazioni al tasso di interesse ed in quanto onere indeterminato.

 ed i fideiussori hanno altresì dedotto il superamento del tasso soglia nei trimestri indicati nella loro consulenza di parte a firma del dott. Tasca ed hanno contestato la legittimità delle spese applicate.

I fideiussori hanno, inoltre, dedotto l'infondatezza della domanda rivolta nei loro confronti ai sensi degli articoli 1956 cod. civ.

La convenuta si è costituita, ribadendo la legittimità della propria richiesta di pagamento e formulando domanda subordinata riconvenzionale di pagamento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.

Prima di venire al merito, occorre risolvere due questioni di tipo processuale, inerenti l'ammissibilità del documento n. 17 depositato dalla convenuta con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e l'ammissibilità della memoria di replica.

Con riferimento alla prima questione, si osserva che il predetto documento, contenente un atto di riconoscimento di debito ed il contratto di apertura di credito del 7.6.2011, è stato dimesso, insieme ad altri 16 documenti, senza che la convenuta abbia effettuato alcuna spiegazione o deduzione sul suo contenuto. Gli attori hanno correttamente richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 2435 del 2008 (conforme ad una costante giurisprudenza del giudice di legittimità) per dedurre l'inammissibilità di una produzione documentale che avvenga senza esporne gli scopi. Si può solo specificare che tale principio vale sicuramente per il riconoscimento del debito, mentre per quanto riguarda il contratto di apertura di credito può ritenersi sufficiente l'aggancio con le deduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta in merito alla pattuizione di tutti gli interessi ed oneri applicati nel corso del rapporto contrattuale. Peraltro, del riconoscimento di debito (nel quale si fa riferimento anche alla rinuncia alle ad eccezioni e contestazioni) non può tenersi conto anche considerando che in ordine a tali circostanze Unicredit non ha effettuato alcuna allegazione nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta, sicché pretendere il pagamento di quelle somme sulla base anche di quello scritto (come esplicitato dall'opposta nella memoria di replica) costituisce un (evidente e)

non consentito allargamento della *causa petendi*. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità di tale produzione documentale.

Quanto alla memoria di replica della convenuta, un esame del suo contenuto evidenzia che l'istituto di credito – che non ha depositato la prima delle memorie ex art. 190 c.p.c. - non si è affatto limitato a prendere posizione sulla comparsa conclusionale della controparte. Invero, la predetta memoria, come appena detto, contiene nella sua prima parte diverse (nuove) deduzioni in merito al riconoscimento di debito di cui doc. 17 e affronta per il resto tutte le questioni poste dagli attori fin dall'atto di citazione (sganciando ogni considerazione dagli specifici contenuti della comparsa conclusionale della correntista e dei due garanti, comparsa che non è stata neppure citata). Anche in tal caso la richiesta di declaratoria di inammissibilità, contenuta nella memoria di replica degli opposenti, si rivela fondata, posto che la memoria di replica che assume i contenuti della comparsa conclusionale – conformemente alla giurisprudenza citata dagli attori - concretizza una violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa (e – aggiunge lo scrivente – dà luogo ad una sostanziale elusione del termine perentorio per il deposito della comparsa conclusionale).

Venendo al merito, il rapporto risulta essere stato disciplinato innanzitutto dal contratto di conto corrente sottoscritto in data 11.12.2003. Si osserva che tale contratto è privo delle condizioni economiche, sicché si concretizza l'ipotesi di nullità di cui all'art. 117, comma 4, TUB, con conseguente applicazione del c.d. tasso BOT di cui comma 7 della medesima disposizione.

Non si comprende nel caso di specie cosa la convenuta abbia voluto dire quando ha dedotto che l'eccezione di nullità del contratto, se fondata, avrebbe travolto le singole clausole e non l'intera pattuizione. Invero, il contratto non contiene l'indicazione di alcun interesse, spesa o commissione, sicché non si comprende cosa dovrebbe essere fatto salvo. Se la convenuta intendeva fare riferimento alla parte c.d. normativa del contratto, si osserva che tale parte è per la gran parte irrilevante viste le contestazioni degli attori. In ogni caso, la deduzione della convenuta non

coglie nel segno, posto che la natura sostitutiva e sanzionatoria del tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB è destinata a travolgere qualunque pattuizione contrattuale che possa avere un'incidenza nella determinazione del rapporto di dare/avere tra le parti (quindi, ad esempio, non trovano applicazione gli interessi anatocistici).

Come già anticipato nell'ordinanza che ha disposto la C.T.U., i documenti di sintesi di cui ai n. da 3 a 8 e 15 dimessi dalla convenuta con la memoria istruttoria sono privi di valenza contrattuale, il contratto di cui al n. 11 è nullo per la mancata indicazione del tasso di interesse, i contratti di cui ai n. 12, 13 e 16 sono nulli in quanto fanno riferimento per la determinazione dei tassi di interesse ad allegati che non sono stati prodotti in giudizio ed il contratto di cui al n. 14 è privo della pattuizione degli interessi.

L'unico contratto che è stato legittimamente pattuito è quello stipulato il 7.6.2011, mentre per tutti gli altri va dato atto della nullità per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB e della conseguente applicazione del c.d. tasso sostitutivo.

Come anticipato, nel corso della causa è stata espletata C.T.U. con incarico affidato al dott. Marcello Dalla Costa, il quale si è attenuto ai predetti criteri, elaborando una duplice ipotesi di calcolo a seconda che si applichi o meno il principio del c.d. saldo zero. Va in questa sede data preferenza all'ipotesi che azzeri il saldo debitore indicato nel primo estratto conto dimesso in causa, giacché la banca convenuta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve, quale attore in senso sostanziale, fornire la prova della formazione del suo credito, dimettendo tutti gli estratti conto fin dal sorgere del rapporto.

Consegue da quanto detto che alla data del 30.9.2012 (vale a dire quella cui arriva l'ultimo estratto conto dimesso in causa) non sussisteva un debito di € 43.356,69 della società attrice, ma che, al contrario, quest'ultima risultava creditrice della somma di € 48.413,76.

Già tale rideterminazione del rapporto di dare/avere tra la correntista e la banca impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La convenuta ha formulato in via subordinata domanda di pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ., atteso l'arricchimento degli opposenti che *"non possono pretendere di ottenere dei servizi e dei finanziamenti senza corrispondere alcunché (a tacere della restituzione del capitale)"*

Gli attori hanno dedotto l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta e comunque la sua infondatezza.

Sotto il primo profilo, si può ritenere che la formulazione di una simile domanda sia ammissibile in quanto giustificata dall'esigenza di contrastare la pretesa della società correntista che non solo non si ritiene debitrice, ma che ha formulato domanda di condanna al pagamento del credito che risulterebbe per effetto delle illegittimità del rapporto bancario meglio indicate nell'atto introduttivo del giudizio.

Quanto al merito, va innanzitutto negata la sussistenza del carattere di sussidiarietà dell'azione proposta da Unicredit. Invero, come già evidenziato da Cassaz. sez. 3, con la sentenza n. 6295 del 13/03/2013 (Rv. 625491 - 01), l'azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato. Si veda in senso conforme anche Cassaz. sez. 3, sentenza n. 8020 del 02/04/2009 (Rv. 607889 - 01) secondo cui *"L'azione generale di arricchimento, presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, ha carattere sussidiario e, pertanto, è inammissibile nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, oppure quando la domanda ordinaria, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato."*

Nel caso di specie la convenuta ha prodotto diversi contratti, i quali, fatto salvo quello del 7.6.2011, sono stati riconosciuti tutti nulli per violazione dell'art. 117 TUB, sicché non può di certo essere invocata l'azione di cui

all'art. 2041 cod. civ. per sanare il mancato rispetto da parte dell'istituto di credito di ben precisi obblighi.

Si osserva in secondo luogo [cfr. Cassaz. sez. 3, Sentenza n. 23780 del 07/11/2014 (Rv. 633449-01)] che in tema di azione di indebito arricchimento, conseguente all'assenza di un valido contratto (in quel caso avente ad oggetto prestazioni a favore di degente ricoverato in casa di cura), l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale. Orbene, la convenuta nulla ha dedotto in merito alla diminuzione patrimoniale che avrebbe subito (diminuzione che non si comprende quale possa essere, posto che nella fattispecie di cui è causa vengono pur sempre riconosciuti il capitale ed un minimo interesse), mentre con la tale domanda Unicredit ha avuto, in realtà, di mira – seppur un po' confusamente – la conservazione degli effetti dei contratti nulli dimessi in giudizio (tanto è vero che l'importo chiesto con la domanda riconvenzionale è identico in linea capitale all'importo di cui è stato ingiunto il pagamento ex artt. 633 e ss. c.p.c.).

Va pure evidenziato che l'indennizzo è concesso dall'art. 2041 cod. civ. nei limiti dell'arricchimento e che nel caso di specie nulla è stato dedotto dall'opposta in merito al presunto arricchimento che sarebbe derivato alla società correntista.

Al di là di tutte le predette considerazioni (che mettono in luce la genericità e la superficialità della domanda della convenuta rilevanti anche ex art. 96 comma 3, c.p.c.), si evidenzia che la previsione di una nullità di protezione in favore della parte debole con l'imposizione di un tasso di interesse avente natura sanzionatoria è strutturalmente incompatibile con l'azione residuale di ingiustificato arricchimento. In altri termini, quando il legislatore prende in considerazione una fattispecie contrattuale, stabilendo che il contratto abbia un certo contenuto a tutela della parte più debole, è impensabile che il contraente più forte si possa avvalere di un rimedio che gli consenta di neutralizzare, almeno in parte, le conseguenze previste dalla norma primaria per il mancato assolvimento dei suoi obblighi. Qualunque rimedio che

consentisse alla banca di ottenere somme superiori a quelle ad essa spettanti sulla base dell'art. 117, comma 7, TUB si risolverebbe in una sostanziale (almeno) parziale vanificazione delle finalità di tutela del correntista che si sono intese perseguire, sicché già solo per tale ragione la domanda della banca non può trovare accoglimento

Alla luce di quanto appena detto, la banca convenuta va condannata al pagamento di € 48.413,76 oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore della società opponente.

L'esistenza di un credito della correntista determina l'assorbimento delle domande inerenti la validità delle fidejussioni prestate dai due attori persone fisiche.

Gli attori hanno formulato all'udienza di precisazione delle conclusioni domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., asserendo che la convenuta ha segnalato l'insolvenza di [REDACTED] s.r.l. e dei suoi fidejussori alle banche dati previste dalla normativa di vigilanza bancaria. Da qui la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. Tale domanda non può essere accolta in quanto l'art. 96, comma 1, c.p.c., come è noto, sanziona il danno derivante dall'iniziativa giudiziale avversaria (nel caso di specie l'ottenimento del decreto ingiuntivo). In realtà, il danno di cui si lamenta la società attrice è derivato da una condotta tenuta dalla banca precedentemente al processo ed in violazione degli obblighi di buona fede discendenti dall'esecuzione del contratto e di tale pregiudizio avrebbe dovuto essere richiesto il risarcimento con l'atto di citazione. Posto che è chiaro che, al di là del richiamo all'art. 96 c.p.c. (effettuato proprio per evitare le preclusioni processuali), gli attori hanno inteso, in realtà, proporre una ordinaria domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ne va dichiarata l'inammissibilità in quanto domanda tardiva.

L'esito della lite determina la soccombenza della convenuta ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 91 c.p.c. Le spese di lite sostenute dagli attori vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 per

le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 in € 8.858,00, di cui € 7.500,00 per compenso, € 1.125,00 per spese forfettarie al 15% ed € 233,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Le spese della C.T.U. vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.

Si ritiene che la complessiva condotta processuale della convenuta meriti di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, comma 3. cod. civ. Invero, Unicredit s.p.a. ha ottenuto un decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) sfruttando la facilitazione probatoria di cui all'art. 50 TUB pur essendo (o dovendo essere) consapevole della nullità di quasi tutti i documenti contrattuali in suo possesso, nullità che avrebbe portato ad un radicale mutamento degli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti. A ciò si aggiunga, la proposizione di una domanda di ingiustificato arricchimento palesemente infondata e superficialmente trattata, la produzione di diversi documenti senza alcuna indicazione delle ragioni della loro produzione e l'elusione del termine per il deposito della comparsa conclusionale mediante la presentazione di una memoria di replica che aveva, in realtà, il contenuto della prima memoria ex art. 190 c.p.c.

Le limitate (si intende sul piano processuale) conseguenze dell'iniziativa monitoria di Unicredit – posto che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è stata fin dall'inizio della causa sospesa - consentono di limitare la sanzione ad un importo pari a quello liquidato a titolo di compenso.

P. Q. M.

Il Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott. Luca Marani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Dichiarare l'inammissibilità del riconoscimento di debito di cui al documento n. 17 depositato con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. dalla convenuta.
- 2) Dichiarare l'inammissibilità della memoria di replica della convenuta.
- 3) Accerta la nullità per violazione dell'art. 117, comma 4, TUB di tutti i contratti dimessi in giudizio dalla convenuta, fatta salva l'apertura di credito del 7.6.2011. con la conseguente applicazione del tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) TUB.

Sentenza n. 1917/2017 pubbl. il 31/07/2017

RG n. 1294/2017


Repert. n. 4036/2017 del 31/07/2017

- 4) Accerta che il saldo del conto corrente n. 40052515 alla data del 30.09.2012 era di € 48.413,76 in favore di █████ s.r.l. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5235/12 Ing. emesso dall'instestato Tribunale in data 30.11.2012
- 5) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.
- 6) Dichiarà inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori all'udienza di precisazione delle conclusioni.
- 7) Condanna la convenuta al pagamento di € 48.413,76, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di █████ s.r.l.
- 8) Liquidate le spese di lite sostenute dagli attori in € 8.858,00, di cui € 7.500,00 per compenso, € 1.125,00 per spese forfetarie ed € 233,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna la convenuta alla loro rifusione integrale.
- 9) Pone le spese della C.T.U. in via definitiva a carico della convenuta.
- 10) Condanna la convenuta al pagamento di € 7.500,00 in favore degli attori ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Padova, 25 luglio 2017

IL GIUDICE

(Dott. Luca Marani)



SEGRETERIA

Chiara Sigismondi

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 31.07.2017

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi

